



GIOVANNI FORCHERI

DALLA "COMPAGNA" AL "POPOLO"

Costituisce un dato abbastanza certo quello per cui la Compagna genovese, alla sua origine, si sarebbe sostanziata in una associazione di persone a carattere volontario, convenuta a termine⁽¹⁾, il cui scopo di fondo, qualunque fosse stato il movente immediato che ne aveva favorito la formazione⁽²⁾, restava quello di esercitare la sovranità sul territorio.

Più volte rinnovata sempre a termine, la Compagna, nella sua evoluzione, perde i caratteri della volontarietà e della temporaneità, trasformandosi nel Comune sovrano su tutti gli abitanti vi abbiano o non fatto spontaneamente adesione⁽³⁾.

Partendo da questa constatazione viene logico pensare come nello svolgersi dell'undicesimo secolo si fosse sviluppata in Genova una tendenza ad associarsi allo scopo di creare un'autorità. I partecipanti al movimento, rompendo con la tradizione, rifiutavano di riconoscere ancora la sovranità di forze esterne, ma ben consci del principio per cui l'unione fa la forza, intendevano che l'autorità scaturisse direttamente proprio attraverso la loro unione.

Depositario del potere sul territorio diventerà quindi un ente con la caratteristica della originarietà, in quanto viene alla luce spontaneamente senza derivare il suo diritto ad esistere da alcuno e anche con la pretesa di ritenersi *superiorem non recognoscens*.

Di questo nuovo ente, depositario, almeno tendenzialmente, unico del potere, saranno infatti solo i suoi stessi promotori a manovrare le leve, senza più interferenze da parte di terzi.

La Compagna-Comune della propria autonomia verso l'esterno⁽⁴⁾ fa un dogma, anche e soprattutto nei confronti delle gerarchie universali, Chiesa e Impero, verso le quali manifesterà sempre formale deferenza, ma anche ferma decisione di tenerle

al di fuori delle proprie faccende.

Alla base dell'ente c'è un generale Parlamento di tutti gli uomini che ne fanno parte, nel quale, in teoria, ciascuno avrebbe potuto far sentire la propria voce.

Alla sua testa ci sono dei capi, i Consoli, che vengono periodicamente rinnovati.

Vuoi però che con l'andare del tempo il Parlamento avesse perduto di autorità⁽⁵⁾; vuoi che la facoltà di scelta dei Consoli che avrebbero dovuto succedere a quelli in carica spettasse esclusivamente a questi ultimi, da soli⁽⁶⁾ o riuniti con un collegio di Elettori che forse essi stessi nominavano⁽⁷⁾, il sistema è tale per cui i nuovi Consoli sono costantemente designati fra persone che diano garanzia di perseguire la medesima politica di coloro che erano chiamati a sostituire.

Individui quindi legati ad essi da comunanza di interessi o vincoli di sangue.

Ne nasce inevitabilmente una rotazione nella dirigenza ristretta ad un certo numero di persone, le quali finiranno per costituirsi, a lungo andare, in casta chiusa di potere e, altrettanto inevitabilmente, per comportarsi come se la Compagna-Comune, anziché l'organizzazione di tutti gli abitanti, fosse stata invece uno strumento al proprio servizio per la realizzazione dei loro fini particolaristici.

Il fenomeno può anche meglio spiegarsi ove, oltre che delle tradizionali considerazioni di cui sopra, si tenga conto della teoria secondo cui la Compagna, ben lungi dall'essere un ente aperto a tutti i cittadini, sarebbe sorta e prosperata "come associazione fra privati, di tipo elitario probabilmente su base censitaria, in opposizione agli equilibri sociali preesistenti e ai poteri pubblici, Vescovili o probabilmente Viscontili, che li esprimevano"⁽⁸⁾.

I titolari delle più rilevanti fortune che avevano deciso di stringersi nella Compagna per creare una forza propria in opposizione ad ogni altro potere e categoria economica, tenendo l'ente riservato a sè stessi e a chi loro potesse far comodo, si sarebbero quindi automaticamente trasformati nell'unica classe dirigente, via via che la "loro" Compagna aveva proseguito nella strada del successo.

Il risultato è la formazione di una oligarchia la quale manca del senso del superiore interesse comunitario a cui subordinare le proprie viste personali.

Più tardi, le accuse all'oligarchia di avere costantemente anteposto il suo privato interesse a quello della collettività che si trovava a reggere saranno numerose e anche pesanti.

Il sistema rientrava assolutamente nella norma.

Gli uomini del tempo la concezione pubblicistica del potere non la posseggono; essi — prendo a prestito le parole da M. Bellomo — “hanno difficoltà a concepire come pubblico un potere che tradizioni secolari hanno abituato a considerare come privato o almeno come personale”(9).

La gran massa degli abitanti non se ne scandalizza anche perché accetta fatalisticamente l'idea di essere tagliata fuori da qualsiasi possibilità di arrivare pur essa al condominio del potere, qualunque il sistema possa essere.

Soltanto più tardi questa specie di dittatura di classe comincerà a sollevare il malcontento dei cosiddetti popolari: un ceto che, pervenuto in ritardo a posizioni economiche che gli avrebbero dato titolo per la partecipazione alla dirigenza, se ne vedeva tuttavia escluso perché la torta se l'erano già divisa quanti a quelle posizioni erano arrivati in precedenza.

Il lungo e travagliato cammino di questa nuova borghesia imprenditoriale e professionale verso il potere costituisce uno dei momenti centrali del Duecento genovese.

Dovrebbe essere tema di fondo di questa mia relazione, come però non è, perché dell'argomento si sa niente.

I primi colpevoli sono forse gli Annalisti, i quali intingevano la loro penna nell'inchiostro dell'oligarchia che li chiamava a scrivere perché fossero tramandati ai posteri, i fasti del “suo” Comune.

Come avessero cominciato ad organizzarsi politicamente i popolari, come si fossero mossi per la realizzazione dei loro interessi di categoria, non era argomento che potesse rientrare nei compiti degli Annalisti.

L'oligarchia, nonostante il passare degli anni, continua a rimanere arroccata in sé stessa, insensibile a qualsiasi istanza che potesse pervenire dal suo esterno.

Nello stesso tempo fa però anche il possibile per distruggersi con le sue proprie mani.

Ci racconta l'Annalista del 1190 di gravi contrasti all'interno del gruppo di potere, perché troppi erano coloro che si azzuffavano senza esclusione di colpi per arrivare al Consolato(10).

Si trattava dell'acuirsi di un fenomeno che aveva caratterizzato il sistema fin dalle origini, determinandone, al di là delle apparenze, la tradizionale fragilità⁽¹¹⁾.

I membri dell'oligarchia, i nobili, come si usava chiamarli, portati per naturale tendenza ad eccesso di individualismo, non solo erano lontani dall'idea del superiore interesse comunitario, ma anche di quello del gruppo su cui si sostenevano.

Per non restare sopraffatti dai propri interni contrasti, ricorrono, a partire dal 1191 all'espedito di chiamare alla reggenza della cosa pubblica un Podestà straniero, evitando in tal modo di scannarsi come in precedenza avveniva quando si trattava di scegliere al loro interno chi dovesse assumere il Consolato⁽¹²⁾.

Il passaggio dal Comune dei Consoli a quello del Podestà, diventato definitivo nel 1217, avviene non per moto di piazza, ma perché è il Palazzo a volerlo⁽¹³⁾, perché il regime possa conservarsi. Del resto, a nominare il Podestà non è il Parlamento, le cui funzioni sono sempre più decadenti, ma il Palazzo⁽¹⁴⁾.

Anche V. Vitale che pure, contro la comune opinione, vede nel passaggio alla forma podestariale un movimento, sia pure modesto, verso l'affermarsi del Comune come persona giuridica, cioè "lo stato sovrano ed equilibratore", scrive come si sarebbe trattato di un passo "presto arrestato perché il Podestà non solo continuerà ad impersonare il Comune nobiliare, ma nella grande contesa guelfo-ghibellina assumerà l'atteggiamento di capo di parte"⁽¹⁵⁾.

In sostanza, anche sotto il Podestà, il sistema rimane quello del Comune-Compagna, mentre se ne tramanda pure la cronica fragilità, condizionato come era dalle vicende dell'unione nobiliare su cui si reggeva, sempre alla mercé di mutevoli e infide alleanze fra coloro che invece avrebbero dovuto essere compatti nel sostenerla.

Dei profondi contrasti interni destinati a minare l'esistenza della oligarchia, è significativo un episodio del 1227, anteriore di qualche anno al sorgere dell'urto guelfo-ghibellino, conseguente alla politica nei confronti di Federico II.

Racconta l'Annalista del 1227 come allora si facessero in Genova delle compagne che impedivano ad alcuni della nobiltà di accedere alle cariche pubbliche.

E' chiaro il riferimento ad equilibrismi all'interno del gruppo di potere che portavano una fazione a prevalere sull'altra.

Uno dei membri del gruppo, Guglielmo De Mari, che faceva parte della minoranza, organizza una sua propria compagna volta alla conquista del Comune.

Per questo, egli e i suoi colleghi di fazione, non si limitano a dei giochi all'interno della nobiltà, ma tentano addirittura un'intesa con i popolari⁽¹⁶⁾, facendo loro balenare la prospettiva di arrivare finalmente alla condirezione del Comune.

Lo spavento per la tradizionale classe di potere doveva essere stato grande.

Prosegue l'Annalista raccontando come da molte parti si fossero levate accuse al Podestà perché sarebbe rimasto inerte alla finestra ad assistere all'irrobustirsi del movimento e, anzi, addirittura lo avrebbe favorito, decidendosi ad intervenire solo all'ultimo quando già la piazza rumoreggiava.

Anche il successivo comportamento indulgente del custode del regime verso il De Mari e gli altri complici di quel tentativo di rovesciarlo, appare a prima vista sorprendente.

La verità è che il Podestà doveva essersi venuto a trovare in una situazione drammatica.

Egli non poteva non sapere come la nuova borghesia popolare, pervenuta a sempre più rilevanti posizioni economiche attraverso il continuo aumentare dei traffici e dei commerci, tipico dell'epoca, avvertisse ormai ben netto il senso della propria forza e premesse per arrivare alla dirigenza al fine di piegare il Comune a tener conto anche dei suoi interessi.

Oltretutto era stato proprio con la fattiva partecipazione dei popolari che il Comune aveva allora ottenuto un brillante successo militare nella Riviera di Ponente; nulla di strano che essi intendessero presentargli il conto delle proprie prestazioni.

Il Podestà sapeva anche come l'unico argine al dilagare dei popolari poteva essere costituito dalla compattezza del fronte nobiliare, sulla quale, però, c'era da disperare.

Il regime, in quella situazione, non avrebbe potuto resistere ad un urto frontale; era quindi necessario fare di tutto per ritardarlo, nella speranza che il tempo portasse consiglio.

Per il Podestà, intervenire subito contro il De Mari avrebbe significato giocare d'azzardo e anche bruciarsi la possibilità di sfruttare le facoltà mediatricie di quest'ultimo verso i popolari nel caso in cui cambiamenti si fossero dimostrati inevitabili perché, almeno, tutto avvenisse senza troppi traumi.

Gli indugi del Podestà sortiscono probabilmente l'effetto di



dar tempo ai ripensamenti di qualcuno dei nobili che si erano messi col De Mari; non tanto per tema dell'esito dello scontro, quanto delle incognite che avrebbero potuto aprirsi per l'oligarchia di cui facevano parte.

Le defezioni da questo lato intiepidiscono il De Mari, il quale si decide all'azione solo perché sono i popolari che ve lo trascinano, non di sua volontà.

Così, almeno, racconta l'Annalista⁽¹⁷⁾, posto che non si tratti di una versione di comodo per mascherare l'atteggiamento eccessivamente disinvolto di uno dei membri dell'oligarchia, della quale gli estensori degli Annali, oltre certi limiti, non potevano mettere in piazza i panni sporchi.

Il Podestà non tarda allora a cogliere i frutti del suo saggio temporeggiare, offrendo allo sfiduciato De Mari il modo di tirarsi impunemente indietro, con la promessa del perdono in cambio della rinuncia ai suoi propositi eversivi.

Questo atteggiamento accomodante del Podestà nei confronti dei colpevoli non appena hanno perduto la loro pericolosità, ha una sua logica.

Egli, soddisfatto di trovarsi nelle mani il mezzo pratico per salvare il regime affidato alla sua custodia, si guarda bene dal non farne uso in nome della morale giuridica che gli avrebbe imposto di restaurare la lesione subita dall'ordinamento attraverso le debite condanne.

Ne sarebbe scaturita una catena di rancori tali da rimettere tutto in gioco.

Racconta l'Annalista come la promessa di perdono sarebbe stata giustificata in base alla consuetudine di non punire i peccati che venivano commessi da una moltitudine⁽¹⁸⁾; una elegante motivazione per celare come ad imporlo fosse stata l'opinione pubblica che il regime non aveva la forza di sfidare, fondato come era su provvisorie combinazioni che si disfacevano dal mattino alla sera.

Nell'episodio va dato il dovuto rilievo alla presenza dei popolari.

V. Vitale parla di un movimento che "avrebbe assunto aspetto di rivoluzione costituzionale, ma con carattere più sociale che politico, cioè di un tentativo compiuto dalle classi inferiori per organizzarsi fuori dagli ordinamenti ufficiali da cui non si sentivano sufficientemente tutelate e appoggiantesi, come è sempre avvenuto, a elementi delle classi superiori insoddisfatti

della parte loro riservata nel governo”(19).

L'Annalista, tra l'altro, riferisce come i rivoltosi si fossero arroccati in certe case e torri presso San Lorenzo che il “popolo” aveva preso in locazione da Ingo e Giovanni Della Volta(20).

Se possiamo prendere il passo alla lettera, esso diventa particolarmente significativo, perché si trattava dunque di case e torri non nella casuale disponibilità di alcuni popolari, ma invece dello stesso “Popolo”, inteso come corpo organizzato della categoria.

Se davvero le cose stavano così, allora vuol dire che, già nel 1227 esisteva una vera e propria organizzazione politica dei popolari, che in quelle case aveva messo la sua sede o qualcosa di simile(21).

Trent'anni dopo, i popolari, sotto la guida di Guglielmo Boccanegra e con la complicità più o meno occulta della parte ghibellina della oligarchia, rovesciano il regime, aprendo la strada a nuove esperienze costituzionali, destinate a sconvolgere la tradizionale dirigenza.

Dire però che già nel 1257 ne fosse derivata una sua trasformazione sostanziale e definitiva non è possibile: perché l'esperimento era stato di troppo breve durata, mentre, se la parte guelfa dell'oligarchia, capeggiata da Fieschi e Grimaldi, era stata costretta all'esilio, l'altra parte, invece, era rimasta, costringendo i popolari a continui compromessi.

Successo comunque effimero, in quanto basterà, nel 1262, che la nobiltà ghibellina si convinca di avere sbagliato i conti preferendo i popolari all'unione con la parte guelfa, perché la lega elitaria si ricostituisca e si ritorni al vecchio regime.

D'ora in avanti il Podestà, assumendo la carica, dovrà giurare espressamente di non consentire mai più all'esistenza di una organizzazione politica dei popolari(22) rendendosi garante della conservazione del tradizionale Comune-Compagna.

Ma anche la restaurazione è, a sua volta, effimera, perché, mentre i popolari continuano nell'ombra a coltivare i loro disegni, la ricostituita lega nobiliare, la quale è tornata a fare sua la cosa pubblica, è avvelenata da odi troppo profondi per potersi ancora reggere.

Il 28 ottobre 1270, il regime è rovesciato per la seconda volta; ma adesso tutto si svolge secondo un disegno ben più preordinato che non nel 1257, destinato ad incidere durevol-

mente nelle strutture cittadine.

In sostanza, i popolari, anziché insistere per arrivare alla condirezione del Comune, ne disconoscono totalmente l'autorità nei loro confronti.

Considerando il Comune come l'organizzazione della sola parte nobiliare, essi si stringono in un'altro loro proprio ente, il *Populus*, il quale pur esso, persegue, come la vecchia Compagna, il fine di esercitare la sovranità sul territorio.

Il nuovo ente, che ottiene giuridico riconoscimento da parte di quello nobiliare, viene però alla luce con la consapevolezza di non avere la forza per sostituirsi al Comune.

Con quest'ultimo, adesso nelle mani della fazione ghibellina capeggiata da Doria e Spinola, il Popolo stringe un patto costituzionale, destinato a segnare la fine del tradizionale Comune-Compagna, quale, nella sostanza, si era perpetuato anche sotto il Podestà.

Ci si avvia verso istituzioni radicalmente nuove, caratterizzate dalla presenza, sul territorio genovese di due ordinamenti, fra loro separati ed autonomi, che perseguono l'uno e l'altro lo scopo di esercitarvi contemporaneamente la sovranità.

Si tratta dello stesso fenomeno che nell'epoca si verifica un po' dappertutto, dove i popolari, come a Genova, da soli, non avevano la forza sufficiente per assumere il potere.

In questa situazione, che F. Calasso definisce "sul terreno costituzionale un'esperienza singolarissima"⁽²³⁾, A. Solmi ha ritenuto di poter vedere l'esistenza contemporanea di due Stati nello stesso ambito⁽²⁴⁾.

Il Calasso, con maggior rigore di termini, afferma che "il Comune del Popolo era un ordinamento giuridico completo, convivente accanto all'altro del Comune del Podestà"⁽²⁵⁾.

A questo riguardo, va portata la dovuta attenzione alla formula ufficiale con cui, dopo il 1270, e già anche prima, nel periodo del Boccanegra, i documenti definiscono la comunità organizzata genovese, che diventa: *Commune et Populus Janue*.

Essa, dunque, non è più *Commune*, come lo era stata tradizionalmente e non è nemmeno *Populus*, come lo era stata ai primordi dell'esperimento del Boccanegra.

Diventa invece, attraverso il patto costituzionale, *Commune et Populus* ad un tempo.

Nasce, dalla formula, l'idea di una federazione fra i due ordinamenti al cui interno, essi, reciprocamente riconoscendosi,

riescono a convivere in forza di un rapporto ben definito, limitando l'uno e l'altro la concorrente pretesa di esercitare la sovranità alla sola cerchia dei loro rispettivi soggetti.

Ma da qui a vedere nella federazione un vero e proprio Stato, al cui interno i due ordinamenti coesistono autonomi e separati, ciascuno con i suoi propri soggetti, i suoi propri organi e i suoi propri capi — per il Comune il Podestà, per il Popolo, l'Abate — il passo è lungo.

Lo Stato, nel senso quale noi moderni lo intendiamo, è la comunità di tutti i cittadini, i quali vi si riconoscono direttamente e, altrettanto direttamente, ne accettano la sovranità.

Nel sistema del 1270, invece, nessuno si riconosce direttamente nel *Commune et Populus*, perché mentre la supersiste nobiltà la fonte dell'autorità la vede nel Comune, a loro volta, i popolari, l'autorità la riconoscono soltanto nel Popolo.

Il cittadino, in questa situazione, sembra in qualche modo libero di scegliersi, sul territorio, l'ente sovrano da cui dipendere.

Il "Comune e Popolo" non può pertanto vincolare direttamente i singoli; perché ciò avvenga occorre che i suoi atti siano previamente recepiti all'interno dei due ordinamenti, così come fossero stati essi stessi a formarli con i loro propri organi particolari.

Solo quindi dopo che li abbia recepiti il Comune gli atti della federazione diventeranno vincolanti per i nobili e, viceversa, per i popolari, dopo che li abbia recepiti il Popolo.

Il "Comune e Popolo" che non può, direttamente, raggiungere gli abitanti del territorio, ma per farlo deve passare attraverso lo schermo costituzionale dell'ordinamento particolare all'interno del quale essi sono collocati, non è dunque assimilabile allo Stato modernamente inteso.

Si limita a un "quasi-Stato", ad un meccanismo, ingegnosamente articolato: anzitutto perché i due ordinamenti trovino al suo interno il punto di equilibrio necessario per coesistere; poi perché sia possibile, come vedremo, emanare attraverso unico atto, norme a carattere territoriale, vincolanti cioè per tutti gli abitanti indipendentemente dalla sponda costituzionale su cui si trovano.

Nella federazione c'è un organo deliberante, Il Consiglio degli Anziani, composto, come ci racconta l'Annalista del 1290, pariteticamente di nobili e di popolari, che si riuniscono sotto la presidenza congiunta del Podestà in quanto capo e rappre-

sentante dell'ordinamento Comune, nonché dell'Abate, in quanto a sua volta capo e rappresentante dell'ordinamento Popolo.

In quella sede, Podestà e Abate hanno reciproco diritto di veto quanto ai progetti di provvedimenti che l'altro di essi intenda sottoporre all'assemblea degli Anziani.

Questi ultimi possono pertanto passare a discuterli solo alla condizione che Podestà e Abate abbiano già entrambi manifestato la volontà di gradirli in nome degli ordinamenti rispettivamente rappresentati.

Ove poi il Consiglio manifesti a sua volta volontà di adottare quel provvedimento, sia il Comune che il Popolo sono tenuti automaticamente a riceverlo al proprio interno in conseguenza del *placet* già espresso preventivamente dai loro capi, rendendolo così obbligatorio per i rispettivi soggetti⁽²⁶⁾.

Diventa pertanto possibile parlare di reggenza congiunta del territorio da parte e del Comune e del Popolo, piuttosto che, come è stato scritto, di co-reggenza dello Stato da parte del Podestà e dell'Abate⁽²⁷⁾, i quali rimangono i capi delle rispettive organizzazioni, anche se le loro funzioni possono in parte esplicarsi nell'ambito della federazione.

Quest'ultima, del resto, ha anche un suo proprio esecutivo, retto da due *Capitanei Communis et Populi*. Qui c'è una certa deviazione dal principio della pariteticità fra nobili e popolari nella reggenza delle cariche della federazione, perché entrambi i Capitani sono nobili; salvo eccezioni, dovute a circostanze di crisi, un Doria e uno Spinola.

Si trattava forse più che del riconoscimento da parte del Popolo di una supremazia del Comune, di un particolare atto di deferenza verso quelle due famiglie che meglio di ogni altro avevano operato per rendere possibile il patto costituzionale del 1270.

Diretta e naturale conseguenza del nuovo sistema, che determina la fine del Comune-Compagna, è il totale rimescolamento della classe dirigente genovese.

Continua a sussistere, è vero, la parte della tradizionale oligarchia sopravvissuta agli eventi, ma essa è ora costretta a fare spazio accanto a sé, in regime di pariteticità, a quei popolari che la loro propria organizzazione designa, in sua rappresentanza, alla reggenza delle cariche della federazione di suo appannaggio.

Il periodo aureo di questo sistema è da considerare concluso nel 1311 con la fine del cosiddetto Capitanato. Tuttavia

esso si dimostrerà così profondamente incisivo da riproporsi anche in seguito e da farsi avvertibile, nelle linee di fondo, ancora nella carta costituzionale del 1413⁽²⁸⁾.

A questo punto resterebbe da vedere un poco più da vicino quale fosse l'identità dei popolari che erano arrivati al successo nel 1270.

Come del resto dappertutto, anche a Genova il loro nerbo era costituito dalla massa degli iscritti alle matricole delle Arti⁽²⁹⁾, le quali allora, erano già numerose, ben organizzate e ufficialmente riconosciute nell'ambito cittadino⁽³⁰⁾.

Accanto a costoro, però, era confluito nel Popolo anche un'altro ceto, dei cui componenti resta difficile stabilire l'origine e la posizione sociale, i quali nella più tarda costituzione del 1363⁽³¹⁾ li troveremo definiti *mercatores*.

Si trattava di una borghesia grassa la quale era venuta ad affiancarsi politicamente a quella minuta, più numerosa, degli artefici nell'opposizione al regime del Comune-Compagna.

Fra le due categorie non c'era stata però fusione, ma soltanto convergenza nello stesso ente, cosicché, fin dall'inizio, era rimasta fra esse la tendenza a conservare la reciproca autonomia all'interno del Popolo. Una tendenza che, probabilmente, si accentua man mano che il tempo passa.

Facendo un salto in avanti, la rigida separazione delle due categorie all'interno del Popolo, la troviamo istituzionalizzata nelle norme della costituzione del 1363, la quale escludendo i nobili dalla dirigenza, assegnava la metà delle cariche pubbliche ai *mercatores* e l'altra metà, a sua volta, agli artefici, del tutto indipendentemente dal numero complessivo degli uni e degli altri.

Non si trattava del resto di una novità perché il principio della distribuzione paritetica del condominio del potere per classi senza tenere conto della loro consistenza numerica, esisteva già nella riforma del 1270, che assegnava cariche e voti a metà, pariteticamente, fra soggetti del Comune e soggetti del Popolo.

Ora, supponendo, come è ben probabile, che anche la suddivisione paritetica fra artefici e *mercatores* delle cariche e dei voti di spettanza popolare nella dirigenza non fosse stata introdotta dalla costituzione del 1363, ma sussistesse fin dall'origine, si arriva a questo risultato.

Che nel periodo che va dal 1270 al 1339, cariche e voti sarebbero spettati: per la metà ai nobili e per un quarto ciascuno

a *mercatores* e artefici.

Da ciò: una evidente posizione di privilegio dei primi, ai quali, se pure inferiori per numero agli altri, andava comunque la metà della dirigenza.

Ma anche i *mercatores*, a loro volta, venivano a trovarsi in posizione di privilegio rispetto alla categoria degli artefici, della quale, nonostante fosse più numerosa, avevano attraverso questo mezzo il medesimo peso politico.

In realtà, considerato come il Popolo, anziché unitario, fosse la consociazione di due classi formalmente autonome, la riforma del 1270 il potere non lo distribuiva a metà fra nobili e popolari, ma invece fra le tre classi: dei nobili, dei *mercatores* e degli artefici.

C'erano dunque, a prima vista, nel sistema, tutte le premesse idonee a consentire il formarsi di maggioranze dei tre quarti, determinate dalla convergenza, per ragioni di vicinanza di interessi economici, dei voti della classe nobiliare con quelli di una delle due classi associate nel Popolo in danno dell'altra, tale da renderne la presenza nella dirigenza, anche se costituzionalmente garantita, puramente simbolica.

Ora, seguendo una certa logica, si potrebbe essere portati a pensare come avrebbero dovuto essere i *mercatores*, meglio economicamente dotati rispetto agli artefici, e quindi portatori di interessi affini a quelli della classe nobiliare, a prestarsi a simile convergenza.

Che però questo potesse essersi verificato prima del 1339, allorchando di regola, alla classe nobiliare spettava la metà della dirigenza, riterrei di poterlo escludere.

Forse perché questa supponibile tendenza non c'era stata, tenuto anche conto che il fronte nobiliare, nella sempre non risolta contesa fra guelfi e ghibellini, è assolutamente instabile, per cui ne muta continuamente la politica con il mutare del suo assetto, o forse anche perché c'era nel sistema un meccanismo idoneo ad impedire che tutto questo potesse succedere.

Fino al 1339, alla testa del Popolo c'è un unico capo, l'Abate, la cui funzione non doveva limitarsi a rappresentare l'organizzazione nei confronti del Comune, ma doveva essere anche quella di garantirne la compattezza, vegliando perché al suo interno non potessero verificarsi affermazioni personali o di gruppo degli uni in danno degli altri.

Al riguardo, non va dimenticato come nessun progetto di

legge e di provvedimento potesse essere sottoposto ai consigli deliberanti se l'Abate, in nome del Popolo, non avesse preventivamente dato il suo consenso.

Ora, considerato come, salvo eccezioni momentanee, il gruppo dei *mercatores* e quello degli artefici dovessero avere pari poteri sia quanto alla scelta sia quanto al controllo dell'operato dell'Abate, ne deriva come egli avrebbe opposto il proprio veto di fronte a progetti possibili di provocare fratture dell'organizzazione o che avessero potuto apparire di pregiudizio di una delle due categorie che egli era chiamato a reggere e proteggere in pari maniera.

Comunque le cose potessero essere andate, è peraltro certo come, nel 1339, gli artefici dimostrino di possedere ancora rilevante peso politico nell'ambito genovese.

Prova ne sia come in quell'anno, nel quale c'è la definitiva affermazione del Popolo con l'esclusione dei nobili dalla dirigenza, venga istituita una commissione con l'alto incarico di procedere alla riforma delle leggi costituzionali. Orbene, in tale commissione, composta esclusivamente di popolari, vi è una buona presenza di nomi di artefici, accanto ad altri non seguiti dall'indicazione di alcuna Arte di appartenenza, così da doversi presumere *mercatores*⁽³²⁾.

Ancora nel 1363 la posizione politica degli artefici appare salda se nella costituzione allora approvata, la quale ribadiva l'esclusione della nobiltà dalla dirigenza, la metà delle pubbliche cariche e dei voti sono riservate agli artefici di fronte ad analogo diritto dei *mercatores*.

Tutto questo considerato, ritengo di poterne trarre una conclusione, anche se mi rendo conto di avere contraria una certa comune opinione: che le Arti a Genova, con la rivoluzione del 1270 avevano acquistato peso politico non indifferente..

Se, infatti uomini che, ai fini dei loro interessi professionali e imprenditoriali si trovavano riuniti nelle singole Arti, nello stesso tempo, si ritrovavano nel Popolo quanto al perseguimento dei loro fini politici⁽³³⁾ e, di conseguenza una parte di essi arrivava necessariamente alla dirigenza in nome e rappresentanza della metà del Popolo, è impossibile supporre che le Arti non profittassero di tali presenze per condizionare la dirigenza stessa.

La decadenza politica delle Arti si verificherà più tardi, con l'andare del periodo del dogato perpetuo, quando la classe nobiliare tornerà a riottenere la sua parte nel condominio della

dirigenza e non ci sarà più l'Abate, eliminato dal 1339, a vegliare sulla compattezza del Popolo e a impedire possibili convergenze di voti, determinate da comunanza di interessi economici, fra *mercatores* e nobili, destinate a lasciare per la strada gli artefici.

Adesso gli effetti del principio della distribuzione paritetica del potere per classi senza tenere conto della loro consistenza, si faranno sentire in tutta la loro portata.

Ne deriverà lo sfaldamento del Popolo e con esso la fine politica degli uomini delle Arti, impossibilitati a far valere il loro maggior peso numerico, mentre si aprirà la strada alla trasformazione della dirigenza quale era scaturita dalla rivoluzione del 1270.

Ma questo va ben oltre i limiti cronologici del mio tema.

(1) T.O. DE NEGRI: *Storia di Genova*, Milano 1974, p. 233.

(2) Una sintesi delle varie teorie sull'origine della Compagna genovese è in V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, II p. 16 sgg.; più diffusamente in F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939, p. 81 sgg. Una nuova teoria è quella di V. PIERGIOVANNI; *Gli Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova 1980 p. 247 e sgg.

(3) A. LATTES, *La Compagna e il Comune*, in "Genova", Riv. del Comune, 1923, p. 1150; V. VITALE, op. cit., I, p. 18.

(4) A. LATTES, op. cit., p. 1152.

(5) I. PERI, *Ordinamento del Comune Consolare*, in "Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo", s. IV, XI, 1952 pp. 68, 85, 89.

(6) E. BESTA, *Il Diritto Pubblico Italiano dagli inizi del secolo XI alla seconda metà del sec. XV*, Padova 1929 p. 229.

(7) *Ego aut alter sim vel sit...nec elector Consulum neque electorum excepto si publice a Consulibus in aliqua predictorum electionum vocatus fuero*. Dal Breve della Compagna del 1157.

(8) V. PIERGIOVANNI, op. cit., p. 247. Su questa linea è anche W. GOETZ: *Le origini dei Comuni Italiani* (Traduzione di "Die Entstehung der italienischen Kommunen in frühen Mittelalter", in "Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften", 1944/I) Milano 1965, pag. 110, per il quale della Compagna avrebbe fatto parte un limitato gruppo di cittadini di estrazione mercantile e nobiliare, nonostante essa estendesse il suo dominio su tutta la città e tutti i suoi abitanti.

(9) M. BELLOMO, *Società e Istituzioni in Italia dal medioevo all'età moderna*, II ed. Catania 1977, p. 40.

(10) *Ob multorum invidiam, qui consulatus Comunis officium ultra modum cupiebant habere, nonnullas civiles discordie et odiose conspirationes et divisiones in civitate plurimum inoluerant..*

(11) V. VITALE; op. cit., I, pg. 30.

(12) *Unde contigit quod Sapientes et Consiliarii civitatis convenerunt in unum et de communi consilio statuerunt ut Consulatus Comunis in futuro cessaret, et de habendo Potestate fuerunt omnes fere concordēs. Così l'Annalista del 1190.*

(13) I. PERI, op. cit., p. 92, 189, parla di "serrata" dell'oligarchia.

(14) I. PERI: op. cit., pp. 80, 89.

(15) *Breviario*, cit. I, p. 52.

(16) *Fere omnes populares fuerunt et maxima quantitas illorum de villis.*

(17) *Quare populus adeo dictum Willelmum De Mari, virum nobilem, animavit... contra etiam Willelmi voluntatem*

(18) *Quia quod a multis peccatur consuevit impunitum reliqui*

(19) *Il Comune del Podestà a Genova*, Milano 1951, p. 254.

(20) *In domos et turres Ingonis et Johannis De Volta... quas dictus populus pensione non modica conducebat.*

(21) V. VITALE, *Il Comune...cit.*, p. 257, riconoscendo come di quella *coniuratio* sfuggano i particolari, avverte che sarebbe da chiedersi da chi fosse formato il popolo che vi aveva preso parte e a che titolo fossero state locate quelle case, note per essere tradizionale sede di notari.

Da notare come una organizzazione di popolari che agiva in collaborazione col Comune risulti dall'Annalista del 1239. Si trattava di formazioni militari a capo delle quali stavano dei *Capitanei Communis et Populi* di parte nobiliare, nominati dal Comune. Da ciò, diventa intuibile la presenza anche a Genova di Società delle Armi, allora diffuse dappertutto, formate da elementi popolari e organizzate su basi di quartiere.

Diventerebbe pertanto interessante, posto che esistano documenti sufficienti a consentirlo, uno studio circa la possibile derivazione anche del Popolo genovese dalla convergenza delle varie Società delle Armi nelle quali era preponderante la presenza degli uomini delle Arti.

Sugli aspetti di questo fenomeno in altri Comuni italiani v. G. DE VERGOTTINI, *Arti e Popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943.

(22) G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*; A. S. Li.n.s., XIV-XV, 1974-1976, I, p. 120.

(23) *Gli Ordinamenti giuridici del rinascimento medioevale*, II ed., Milano 1949, p. 149.

(24) *Storia del Diritto Italiano*, III ed., Milano 1930, p. 533.

(25) *Gli Ordinamenti*,... cit. p. 149.

(26) Questo procedimento risulta da formule del periodo 1299-1311 evidenziate da G. CARO, op. cit., II, pp. 213, 306, 323, 324, 325, 351.

(27) In questo senso G. CARO, *ibidem*, II, p. 306, ove però l'uso della parola Stato è un equivoco del traduttore; nell'edizione originale non c'è "Staat", ma "Comune", inteso come l'intera comunità genovese.

(28) v. il mio. *La Societas Populi nelle costituzioni genovesi del 1363 e 1413*, in "Ricerche di archivio e studi storici in onore di Giorgio Costamagna", Roma 1974, p. 50 e sgg.

(29) G. DE VERGOTTINI; op. cit., p. 88 sgg.; H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi*, A.S. Li. XXXV, 1905-1906, I, p. 75; F. POGGI; *Le Guerre civili di Genova*, A.S.Li. LIV, III, 1930, p. 69 nota.

(30) F.L. MANNUCCI, *Delle Società genovesi d'arti e mestieri durante il secolo XIII*, in "Giornale Storico e Letterario della Liguria", VI, 1905, p. 241 e sgg..

(31) Ed. in *Hist. Patr. Mon.* vol. *Leges Genuenses*, Torino 1901, col. 243 sgg.

(32) A tenore del documento (*Leges Genuenses*, cit. col. 32 sgg.) su 18 componenti della commissione, 6 risultano essere artefici. F. POGGI (*Le guerre civili* cit. p. 68 nota e 73 nota) a seguito di riscontro effettuato con il Registro *Communis Janue Massaria* n. 1 dell'Archivio di Stato di Genova, afferma come anche parte degli altri 12 nominativi sarebbero di artefici.

(33) G. CARO, op. cit., II, p. 326.